



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 165 in data 8 Novembre 2018**

**OGGETTO: COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR).  
RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE N. 1 DEL PIANO DI ASSETTO DEL  
TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 8 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 7 novembre 2018 prot. n. 451687.



## DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Torri del Benaco con nota n.6925 dell'8.05.18 assunta al prot. reg. al n.179433 del 15.05.18 inviava la seguente documentazione in formato digitale:

- Cartografia;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invariati;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle azioni di piano;
- Quadro conoscitivo;
- Relazione di progetto;
- Confronto tra variante al PAT e PI approvato;
- Relazione Tecnica;
- Relazione di Sintesi;
- Norma tecniche di attuazione;
- Relazione Geologica;
- Carta delle fragilità e compatibilità ai fini urbanistici;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta della compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico;
- Caratteristica sismica a supporto del PAT;
- Asseverazione sismica;
- Relazione Agronomica;
- Relazione di commento alle analisi agronomiche;
- Copertura del suolo agricolo;
- Rete ecologica;
- Superficie agricola utilizzata;
- Invarianti;
- Relazione idraulica;
- Studio di compatibilità idraulica;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di non necessità vinca;
- Banche dati.

A seguito della richiesta di integrazioni n.186582 del 21.05.18 il comune con nota n.14355 del 12.09.18 assunto al prot. regl al n.369488 del 12.09.18 inviava la seguente documentazione:

- delibera del Consiglio Comunale n.26 del 27.04.18 di adozione della Variante n.1 al PAT, della proposta del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante:
  - che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
  - l'avvenuta pubblicazione di deposito di detti documenti presso la Provincia, sul BUR e sul portale Web dell'Autorità Procedente;
  - che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
  - che sono pervenute n.11 osservazioni di carattere urbanistico e n.2 con attinenza ambientale;



- o che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

In data 30 ottobre 2018, a seguito dell'incontro tecnico del 25 ottobre 2018, tenutosi presso la sede regionale, il Comune di Torri del Benaco, con nota pec acquisita la prot. gen. 440399 del 30.10.18, ha trasmesso nota di precisazione.

Con nota pec del 30.10.18 prot. gen. 440413 ha altresì inviato *"a maggior chiarimento del punto 3 della nota relativa alla certificazione sulle osservazioni presentate prot. n. del 14/09/2018, si comunica che le osservazioni pervenute sono n. 11; di questa sola la n.7 è considerarsi di valenza ambientale (v. estratto del prospetto con il parere del tecnico ambientale). (Allegato A)"*, in atti.

*"Invece le note del Consorzio di Bonifica e dell'Amministrazione Provinciale, che sono state indicate come n. 2 osservazioni di carattere ambientale, si devono intendere come contributi partecipativi espressi dalle autorità ambientali consultate e per le quali si rimanda al parere dei tecnici incaricati. (Allegato B),"* in atti.

## VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

### RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 101/2018

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la variante 1 al PAT del Comune di Torri del Benaco (VR)

Pratica n. 3893

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giacomo De Franceschi per conto del Comune di Torri del Benaco trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 179433 del 16/05/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al punto 23 *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*;

PRESO ATTO che il piano riguarda la variante n. 1 al PAT;

CONSIDERATO che il piano proposto è coerente con quanto esaminato nel parere n. 37 del 24/02/2016 della Commissione Regionale VAS rispetto alle categorie della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e alle specie di interesse comunitario;

RITENUTO che quando indicato nel parere n. 37 del 24/02/2016 della Commissione Regionale VAS si applichi anche alla presente istanza;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;



CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per la variante 1 al PAT del Comune di Torri del Benaco è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza, nel rispetto delle prescrizioni previste dal parere n. 37 del 24/02/2016 della Commissione Regionale VAS."

#### OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N. 1 AL PAT

Il Responsabile del Procedimento comunale comunica che le osservazioni pervenute sono n. 11; di queste solo la n.7 è considerarsi di valenza ambientale, qui di seguito si riporta in estratto il prospetto di sintesi con relativo parere di coerenza del Valutatore.



N.	prot.	data	NOME	CONTENUTO sintetico dell'osservazione	CONTRODEDUZIONI	PARERE AMBIENTALE	Interesse ambientale per la VAS
7	10728	09/07/18	Ghirardi Giulia RTP Architer - Sistema - Archistudio	Chiede che, a fronte della valorizzazione del fronte lago con la ripermetrizzazione dell'ATO 6 che ricomprende la fascia urbana entro la strada Gardesana, si preveda nell'ATO 6 una volumetria destinata al commercio, servizi e turismo pari a mc 6.000 da detrarre dalla volumetria prevista per l'ATO 1 mantenendo il dimensionamento complessivo.	ACCOLTA In quanto la proposta non comporta nuovi carichi insediativi ma solo la redistribuzione mantenendo inalterato il dimensionamento.	La modifica non comporta nuovi carichi insediativi ma solo la loro ridistribuzione mantenendo inalterato il dimensionamento complessivo del comune. Inoltre non sono previste nuove aree di trasformazione, ovvero non vi sono ambiti di nuovo consumo di suolo in coerenza con la nuova norma LR 14/2017. Ciò premesso a livello valutativo complessivo gli impatti diretti ed indiretti complessivi comunali rimangono invariati. L'accoglimento della osservazione non altera gli esiti del Rapporto Ambientale predisposto che, come evidente nel grafico di pag.325, ripropone un punteggio per ATO ma anche complessivo	SI



Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito all'osservazione avente attinenza con questioni ambientali, limitatamente alle parti non in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 8 Novembre 2018, dalla quale emerge che con questa prima Variante al PAT l'Amministrazione intende prefigurare nuovi scenari che individuino strumenti in grado di favorire iniziative nel settore turistico aventi un ruolo strategico per la comunità. Gli Obiettivi generali che la Variante al PAT si pone come base per la sua elaborazione confermano gli obiettivi generali del PAT. Nella stesura della Variante Parziale al Piano di Assetto del Territorio n°1 non sono state apportate modifiche sostanziali nella suddivisione del territorio del Comune di Torri del Benaco in Ambiti Territoriali Omogenei, ad esclusione delle modifiche apportate ai confini delle ATO 1 e 6. Nell'elaborare le scelte urbanistiche della Variante particolare attenzione viene posta però nei confronti del settore alberghiero ed extralberghiero, asse portante della risorsa turismo, ritenendo fondamentale che tutti gli sforzi siano maggiormente rivolti verso questo settore trainante per l'economia locale. Qualificando le attività turistiche, si ha la garanzia che i residenti di Torri del Benaco possano usufruire sul proprio territorio di strutture, servizi di qualità e di opportunità economiche.

Per quanto riguarda la cubatura edificabile prevista dal PAT vigente, il PI non ha introdotto nuove volumetrie riferite a nuove aree di lottizzazione, ma in attuazione del PAT ha individuato lottizzazioni già previste dal PRG, lotti liberi residenziali in tessuto consolidato e lotti nell'ambito di valorizzazione turistica ex articolo 20 delle NT del PAT.

Nella variante PAT si è provveduto, in particolare a ridefinire il consolidato rispetto a quello indicato dal PAT vigente secondo i seguenti criteri:

- aggiornamento cartografico a seguito del disegno del PI;
- il Piano degli interventi ha provveduto a trasformare in verde privato o in zona agricola a seconda della loro collocazione nell'ambito del territorio comunale alcune aree programmate a servizi;
- il PI ha attivato alcuni ambiti turistici programmati previsti dal PAT vigente tramite intervento diretto. Tali trasformazioni (considerate nella MZS del PI) sono ridimensionate rispetto alla previsione del PRG prevedendo una quota edificabile e una quota di verde privato.
- correzioni di aree che il PAT vigente aveva erroneamente non considerato, quindi l'area di verde privato di Albisano viene inserita nel consolidato.

La Variante n 1 al PAT, nel definire il tessuto consolidato, ha compreso al suo interno sia quanto previsto in verde privato, sia le parti edificabili; diversa, ovviamente, è la loro valutazione in merito alla valenza ambientale che infatti in un caso sono impermeabili, invece nell'altro non lo sono, ed è questa la ragione delle differenze che sembrano emergere dal confronto con la compatibilità idraulica e quella agronomica.

In ogni caso gli ambiti a verde privato, pur essendo compresi nel tessuto consolidato, non prevedono nessuna edificabilità.

In merito alla azione 4 – *“modifiche margini di urbanizzazione consolidata”*, si tratta di una modifica dei margini conseguente ad una ricognizione di maggior dettaglio effettuata in sede di PI (elaborazioni in scala 1:5000 e 1:2000) rispetto alle scale di elaborazione del PAT, 1:10.000. La Variante 1 al PAT recepisce nel nuovo disegno del tessuto consolidato tale azione che interviene modificando i margini e quindi le superfici (anche se in modo assolutamente limitato e coerente con le norme di flessibilità del PAT e della stessa legge 11/2004) senza modificare i carichi urbanistici (edificabilità e abitanti teorici).

In merito all'azione 5 – *“modifiche destinazioni d'uso delle aree di urbanizzazione programmata turistica”* e all'azione 6 – *“modifiche destinazioni d'uso delle aree di urbanizzazione programmata a servizi”*, il Piano degli interventi ha provveduto in attuazione al PAT vigente ad attuare alcune aree attraverso intervento edilizio diretto. Tale operazione in sostituzione del PUA previsto per le aree



programmate è stata possibile in quanto il PI ha agito riducendo drasticamente la parte edificabile e destinando la parte restante a verde privato privo di edificabilità e quindi a tutti gli effetti permeabile e con caratteristiche di naturalità.

Si evidenzia inoltre, come del resto precisato anche dall'amministrazione comunale che nell'"*elaborato 01.01.A – Confronto tra variante PAT e PI approvato*" la presenza di un errore sull'inclinazione di un retino, diverso tra legenda e tavola relativamente alla grafia denominata "Aree a Verde Privato". L'Amministrazione ha "*constato che trattasi di mero errore materiale che non inficia la comprensione della scelte di piano e che verrà rettificato in sede di emissione finale degli elaborati per la pubblicazione*".

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.

La VAS ha avuto la possibilità di valutare e al tempo stesso concorrere alla stesura della Variante n.1 PAT.

L'analisi approfondita e puntuale dei contenuti del territorio di Torri del Benaco e lo studio delle dinamiche relazionali tra le risorse ambientali, economiche, culturali e sociali compiuti dal PAT vigente rimangono validi anche per la presente Variante Parziale al Piano di Assetto del Territorio n.1 .La Variante n. 1 al Piano di Assetto al Territorio, hanno dimostrato la congruità delle indicazioni del piano, che consente di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, tramite una ridistribuzione del carico turistico - ricettivo, rispetto al quale le azioni di variante introducono importanti quote di verde pubblico. Relativamente alla Superficie Agricola Utilizzata il Comune di Torri del Benaco conferma quanto indicato dal PAT vigente senza introdurre modifiche.

Relativamente alla Valutazione Geologica della prima variante al PAT, si evidenzia come nei 6 ambiti territoriali omogenei (ATO) non siano previste trasformazioni tali per cui debbano essere aggiornati quadro conoscitivo e carta delle fragilità del PAT vigente che, quindi, vengono confermati. In alcune ATO pur prevedendo interventi di espansione (aree programmate) non si è proceduto ad una valutazione geologica aggiuntiva in quanto, secondo quanto evidenziato nello studio specialistico, si è trattato di una riconferma delle scelte del PAT vigente e, quindi, già considerati nella vigente Carta delle Fragilità.

Relativamente allo Studio di compatibilità idraulica, si evidenzia che le trasformazioni previste dalla presente variante al PAT risultano essere già state considerate nella VCI del PAT vigente. Infatti, secondo quanto evidenziato nella valutazione di compatibilità idraulica (VCI) della Variante in esame per gli ATO 1 "Torri del Benaco", ATO 2 "Albisano" e ATO 3 "Pai", non si è proceduto alla VCI in quanto trattasi di una riconferma delle scelte del PAT vigente e, quindi, già valutate nella VCI approvata. Per gli ATO 4 "Parco Monte Lupia", ATO 5 "Rocca del Garda" e ATO 6 "Lago di Garda", non si è proceduto alla VCI in quanto non sono previsti interventi di espansione edilizia.

Con riferimento alla microzonazione sismica non si rende necessario un nuovo studio per la variante in oggetto, secondo quanto asseverato nella dichiarazione specialistica, in atti, in quanto: per gli ATO 1 "Torri del Benaco", ATO 2 "Albisano" e ATO 3 "Pai", trattasi di una riconferma delle scelte del PAT vigente e quindi già considerati nella valutazione sismica e nello studio di microzonazione sismica di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello allegata al PI e approvata;

per gli ATO 4 "Parco Monte Lupia", ATO 5 "Rocca del Garda" e ATO 6 "Lago di Garda", non sono previsti interventi di espansione edilizia.

Riguardo al sistema residenziale le azioni di variante introducono la facoltà di convertire aree turistico ricettive ad aree a servizi a ad aree residenziali; tale destinazione d'uso apporta effetti positivi sui sistemi ambientali in quanto meno impattante rispetto al comparto turistico - ricettivo.

Relativamente alle misure di compensazione/mitigazione e ai criteri di sostenibilità perseguiti, si conferma quanto già affermato nel Piano di Assetto del Territorio.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti.



Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori per la valorizzazione delle componenti ambientali.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile anche dal punto di vista energetico, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità della variante n. 1 al Piano. Con il processo della VAS si è voluto capire come la variante al PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche anche scomposte nei diversi temi acqua, suolo, aria, ecc. e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Inoltre, si rileva la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti inerenti alle "Aree di urbanizzazione programmata", ove l'art. 15 delle NT demanda a Verifica di assoggettabilità a VAS solamente le aree con destinazione turistico – alberghiera; si propone l'adeguamento nella parte relativa alle "Prescrizioni" con l'aggiunta che anche per le aree a Servizi (S) e Artigianale (A), gli interventi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

L'art. 16 "Ambiti di Riqualificazione e Riconversione" dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi, siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dalla redigendo variante n. 1 PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale della variante n. 1 al PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna, è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.



Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

#### VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

#### TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Torri del Benaco a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore, nei termini sopra indicati, in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. L'art. 15 delle NT "*Aree dell'urbanizzazione programmata*", dovrà essere integrato nella parte relativa alle "**Prescrizioni**" con l'aggiunta che anche per le aree a Servizi (S) e Artigianale (A), gli interventi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.  
Pertanto la formulazione sarà la seguente:  
"..."  
**Prescrizioni**  
*"L'attuazione delle aree con destinazione turistiche-alberghiere, servizi e artigianale siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.."*
3. L'art. 16 "*Ambiti di Riqualificazione e Riconversione*" dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi, siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dalla variante al PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
8. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
9. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.10 pagine